



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 8111/I/CPGT

Delibera n.1053/2026

Il Consiglio nella seduta dell'08.09.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere Nicola GRAZIANO;

richiamata la delibera consiliare n. 785 del 30/06/2026 con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 02/07/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari**;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITA'	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE
Remo EPIFANI	GT	CGT I grado TARANTO	946

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;
- B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di incarichi"** il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi è inferiore a quello bandito e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024 e viene, pertanto, applicato il dott. **Remo EPIFANI**, il quale ha dichiarato di non essere disponibile a partecipare alle udienze in presenza;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- **l'applicazione in via non esclusiva presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, a decorrere dal 23/09/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia di appartenenza
Remo EPIFANI	GT	CGT I grado TARANTO

- **di invitare**, altresì, la Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, a valutare le esigenze organizzative della sede diretta, e a comunicare a questo Consiglio se intenda dare seguito all'applicazione del dott. **Remo EPIFANI**, disposta con la presente delibera, avendo quest'ultimo dato disponibilità allo svolgimento delle sole udienze da remoto;

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Il Presidente, prima di effettuare eventuali applicazioni interne ad altre sezioni dei componenti assegnati con la presente delibera, avrà cura di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni in essere, interne ed esterne e in tutte le sedi ove ognuno presta servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

DISPONE

La pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, www.giustizia-tributaria.it, nella sezione "PUBBLICITA' LEGALE" e nella sezione "INTERPELLI".

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria – Direzione Normativa Affari Giuridici e Magistrati**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia**;
- alla **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari** invitandola a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto**, che avrà cura di notificare la presente delibera all' interessato.

LA PRESIDENTE

Firmatario1